



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio e così composto:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| dott. <b>Francesco Parisoli</b>        | presidente   |
| dott. <b>Simona Boiardi</b>            | giudice      |
| dott. <b>Niccolò Stanzani Maserati</b> | giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**letto** il ricorso n. 49/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dai coniugi conviventi sigg. Andrea Bertolini (cf: CFBRTNDR70D27H223C), nato a Reggio Emilia (RE) il 27/04/1971, e Giorgia Bellei (cf: BLLGRG78B62I496I), nata a Scandiano (RE) il 22/02/1978, entrambi residenti a Rubiera, via G. Puccini n. 6, presentato con il patrocinio dell'avv. Rossella Calicchio;

**letta** la relazione particolareggiata della dott.ssa Federica Lenzini, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;

**ritenuta** l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

**osservato** che i ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, sia perché conviventi sia perché il sovraindebitamento ha un'origine comune;

**rilevato** che i ricorrenti non hanno presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV ccii;

**rilevato** che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



**ritenuto** che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico dei ricorrenti per circa euro 80.000,00 complessivi, riferibili per la maggior parte a finanziamenti per prestiti personali non restituiti;

**rilevato** che il patrimonio del sig. Bertolini è costituito da:

- proprietà pro quota (2/9) di un'unità immobiliare abitativa e di un terreno seminativo arboreo (1/9), entrambi siti in Reggio Emilia;
- proprietà di una autovettura Dacia, targata EF121TV, immatricolata nel 2011;
- proprietà di una autovettura Ford, targata GD419RH, immatricolata nel 2007;
- proprietà di una autovettura Fiat, targata BB740LP, immatricolata nel 1999;

- conti correnti intestati in via esclusiva ovvero cointestati con la moglie con saldo sostanzialmente a zero al momento della domanda;

**rilevato** ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 2.000,00, al netto della trattenuta per cessione volontaria del quinto;

**rilevato** che la sig.ra Bellei non è proprietaria di beni utilmente liquidabili;

**che** è intestataria in via esclusiva o cointestata con il coniuge di alcuni conti correnti il cui saldo, al momento della domanda, è sostanzialmente pari a zero;

**rilevato** ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.550,00, al netto della trattenuta per cessione volontaria del quinto;

**considerato** che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

**rilevato**, in proposito, che i ricorrenti abitano un appartamento condotto in locazione e che il nucleo familiare è composto, oltre che dai coniugi, dai tre figli, di cui uno maggiorenne studente universitario che percepisce un reddito da lavoro dipendente che gli consente di sostenere le proprie spese personali, mentre gli altri due (di cui uno minorenni) non sono economicamente autosufficienti;

**che** i ricorrenti hanno indicato in euro 3.120,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili (così suddivise: euro 1.860,00 a carico Bertolini ed euro 1.260,00 a carico Bellei);



**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

**osservato** che gli stipendi dei ricorrenti sono come detto stati oggetto di cessione volontaria del quinto;

**ritenuto** a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

**rilevato** che i debitori si sono resi quindi disponibili a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 457,00 mensili (Bertolini) ed euro 308,00 mensili (Bellei);

**ritenuto** che l'indicazione di tali somme è meramente indicativa poiché invero i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi in primis l'eventuale somma ricevuta dall'INPS a titolo di assegno unico universale per i figli a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

**che** sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte dei debitori (eventualmente concordando un versamento diretto da parte dei datori di lavoro, che sin d'ora si autorizza);

**rilevato** che il ricorrente Bertolini ha chiesto che le autovetture di proprietà siano escluse dalla liquidazione, poiché necessarie ai coniugi per esigenze di lavoro e di famiglia (Dacia, targata EF121TV e Ford, targata GD419RH), oltre che perché di valore pressoché nullo (Fiat, targata BB740LP);

**osservato** che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

**ritenuto** quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione delle autovetture possa



farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai coniugi di soddisfare necessità di lavoro e familiari;

**rilevato** che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**osservato** che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

**rilevato** che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella fattispecie non sussistenti);

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei coniugi sigg. Andrea Bertolini (cf: CFBRTNDR70D27H223C), nato a Reggio Emilia (RE) il 27/04/1971, e Giorgia Bellei (cf: BLLGRG78B62I496I), nata a Scandiano (RE) il 22/02/1978, entrambi residenti a Rubiera, via G. Puccini n. 6;

**II.** nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

**III.** nomina Liquidatore la dott.ssa Federica Lenzini, già nominata Gestore della Crisi dall'occ;

**IV.** dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**V.** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

**VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture indicate in parte motiva;

**VII.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

**VIII.** dispone che la somma mensile percepita dal sig. Andrea Bertolini a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.860,00;

**IX.** dispone che la somma mensile percepita dalla sig.ra Giorgia Bellei a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.260,00;



**X.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

**XI.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**XII.** dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

**XIII.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 11/04/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

**il giudice rel.**

**Niccolò Stanzani Maserati**

**il presidente**

**Francesco Parisoli**

